IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fascicolo VIII - Agosto 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

STUDI DI DIRITTO CANONICO

Presupposti al diritto processuale canonico.

§ 3. — La statualità del diritto.

1. I dolorosi fatti che qua e là presso i varii popoli vanno funestando l'umanità e che hanno esploso recentemente in forma così brutale in Germania travolgendo figure integerrime di sacerdoti e di cattolici esemplari dànno alle note che abbiamo stese finora ed a quelle che seguiranno un particolare carattere di attualità: per noi la radice del male, di tutto il male che travaglia singoli e popoli, è qui, solo qui, nella falsa concezione della vita che è poi una falsa concezione del diritto, perché il diritto è vita. Per questo andiamo richiamando da tempo su questo punto la più vigile e la più fattiva attenzione degli alunni e degli amici (1). Ma occorre che questi concetti i nostri lettori meditino profondamente, assimilino intimamente, diffondano instancabilmente.

2. Il diritto dunque è essenzialmente una forza morale e sociale, capace di affermarsi anche con la coazione fisica di fronte a chi presumesse negarlo. Tale forza ripete il diritto dalla volontà stessa di Colui che ha creato e ordinato così uomini e cose e soltanto da Lui, da Dio Ottimo, Massimo, come da prima fonte. Poi, come da fonte immediata, il diritto positivo trae la sua forza dalla Costituzione, cioè da quella forma concreta di organizzato ordinamento che il popolo ha data a sé stesso in un determinato periodo storico, in un determinato territorio: è chiaro quindi che la Costituzione intanto sta inquanto non contradice alla naturale esigenza dell'uomo di tendere a realizzare i fini supremi della vita umana: entro quest'ambito la Costituzione è sacra e ogni attentato ad essa è criminosa violazione di un diritto superiore, che è il diritto stesso alla vita, alla onestà, alla virtù, alla

(1) Cfr. le nostre lezioni: *Introductio historica in Jus Romanum*, Roma, 1931; *Introductio in Jus*, ib., 1932; *Philosophia juris*, ib., 1932; *Jus civile privatum comparatum*, I, ib., 1934; *Le basi della morale e del diritto*, e *L'Eucarestia sorgente di giustizia*; *Jus civile privatum comparatum*, II, d'imminente pubblicazione.

elevazione individuale e sociale. Non che le costituzioni civili siano immutabili (ché anzi dopo lungo delasso di tempo debbono essere aggiornate perché meglio rispondano alle nuove circostanze e ai nuovi bisogni, ma tale aggiornamento va fatto senza sovvertire i fondamenti della giustizia anche quando per affermarli non ci sia che un mezzo, quello di imporla ad una trascurabile minoranza.

Solo in tal senso noi possiamo lasciar correre la definizione che della legge dà il prof. Chiovenda, scrivendo che essa, in senso largo, « è la manifestazione della volontà collettiva, diretta a regolare l'attività dei cittadini o degli organi pubblici » (2), mentre non possiamo in nessun modo accettare, perché fondamentalmente assurdo, quanto con la tedesca scuola storica ripete il prof. De Ruggiero R.: « Il diritto... sorge come un prodotto della vita sociale e come creazione (?!) dello spirito umano; dagli uomini è creato (?!) ed agli uomini serve, poiché le azioni loro governa, dirigendole al fine supremo, ch'è la realizzazione del bene » (3); dove è facile capire che se il fine supremo non è anch'esso una creazione umana (4), non può esserlo neppure la norma che ad esso dirige e da esso trae orientamento e forza. Si capisce quindi perché non possiamo consentire né con l'uno né con l'altro dei citati autori quando pongono lo Stato come unica sorgente di diritto, perché per noi è diritto anche quello su cui lo Stato si fonda e in forza del quale giuridicamente si afferma, si organizza e vive (5). « Lo Stato — scrive il Chiovenda (loc. cit.) — può assumere a sé la distribuzione di questi beni (?!) o pure limitarsi a riconoscere l'attività dell'individuo in quanto ad essi si dirige e a tutelarne i risultati, restringendo corrispondentemente la libertà degli altri... » (6): « Ogni norma giuridica, quale che sia la sua fonte speciale, promana dallo Stato — scrive il De Ruggiero (loc. cit.). — Come è compito dello Stato disciplinare le forze individuali e coordinarle pel conseguimento degli scopi cui la società tende, così *solo allo Stato* spetta determinare che cosa sia diritto, fissare cioè le norme giuridiche a cui i sottoposti dovranno confermare la loro condotta. In questo senso si può affermare, che tutto il diritto positivo è statuale ed *esclusivamente* statuale, perché nessun altro potere fuor di quello costituzionalmente sovrano può dettar norme obbligatorie e munirle di coazione ».

(2) *Principii*, § 1; *Istituzioni*, 1933, § 1.

(3) Istituzioni[6], § 2.

(4) Lo sognava il prof. Gentile, le cui opere sono ora all'indice con quelle di Croce.

(5) Che cosa sia, poi, precisamente lo Stato, non sanno dire i varii autori, e meno quelli che ne parlan di più, e parlan del pensiero dello Stato, della volontà dello Stato, dell'etica dello Stato, che trascende come realtà concreta insieme e ideale tutte le altre realtà che vivono unicamente nello Stato e per lo Stato, creatore e Spirito unico. Per noi cotesti son sogni e la realtà è una, che lo Stato pensa e vuole in chi lo governa; a questi e a chi con essi collabora consapevolmente, la lode o il biasimo, il premio o il castigo, la sanzione della Giustizia superiore che è la volontà di Dio. O questo o l'anarchia, non si esce; anarchia bolscevica o anarchia tirannica.

(6) In Russia avrebbe assunto a sé la distribuzione....

3. Ma è facile osservare che se ogni norma giuridica promana dallo Stato, lo Stato non si organizza in forza di un diritto, e perciò è antigiuridico o pregiuridico o agiuridico, ed è quindi erroneo parlare di diritto pubblico, di diritto costituzionale, di diritto fondamentale; né si può parlare di didirto ecclesiastico, di diritto canonico; mentre un siffatto modo di parlare oltre che assurdo ed antistorico, oggi almeno in Italia parrebbe... sorpassato. È vero che « è compito dello Stato disciplinare le forze individuali e coordinarle pel conseguimento degli scopi cui la società tende », ma è anche chiaro che tali scopi preesistono essenzialmente alla società, appunto perché tali, ed è merito di illuminati governi *precisare* tali scopi e *prescrivere* i mezzi più opportuni a raggiungerli; ma vi sono cose che sono necessariamente connesse con tali scopi (meglio con tale scopo), terminali, come, per esempio, adorare Dio e il suo Figlio Unigenito, ubbidire al Papa, che è il Vicario di Gesù Cristo, non imboscarsi quando la Patria chiama (o c'eran tutti in trincea con noi gli allora giovani professori di diritto? Venezian c'era di certo, ma egli non insegnò mai che lo Stato è fonte unica del diritto); e vi sono altre cose che sono necessariamente in contrasto col raggiungimento di questi fini supremi, come l'idolatria, a cui la legione tebana e Sebastiano, l'eroe, non si piegarono; come il tradimento della Patria, a cui Pellico, Tazzoli, e Damiano Chiesa e Borsi anteposero la prigione e la morte, perché con S. Pietro pensavano che al di sopra di arbitrarie imposizioni dell'uomo o di gretto interesse individuale c'è l'imprescrittibile diritto divino, sia esso naturale, sia esso positivo. Le rivoluzioni più degne si sono fatte tutte così.

Leggiamo quindi con le dovute riserve quanto lo stesso ch. professore scrive più sotto: « Questa teoria della esclusiva statualità del diritto è invero alquanto recente e s'oppone in certa guisa ad altre dottrine più antiche, corrispondenti a stadii oltrepassati della evoluzione giuridica, nei quali la creazione delle norme era riconosciuta non pur nello Stato, come potere sovrano, ma anche ed in gran parte direttamente nel popolo e nei suoi usi e consuetudini, come fonte immediata di diritto obiettivo » (7). Or basta aver percorso la storia del diritto per sapere che la teoria della popolarità (tanto per intenderci, e prendendo il popolo tutto intero e civilmente organizzato) non si oppone alla statualità del diritto, poiché anche nel periodo aureo della repubblica romana, quello che dette i germi del diritto a tutto il mondo, quando le leggi si davano *calatis comitiis* e diritto non era se non *quod populus sibi jussit atque constituit,* anche allora il diritto civile emanava dallo stato e lo stato chiamavasi S. P. Q. R.; ma non si negava allora che oltre al diritto civile ci fosse ancora lo *jus naturae* e lo *jus gentium.* Fu solo più tardi, quando la gloria della republica si prostituì nell'assolutismo orientale e orgiastico del principato, che si concepì una statualità simile a quella che abbiamo vista descrittaci; ma Cristo, che pur avea divinamente proclamato « date quae sunt Caesaris Caesari », divinamente condannò per sempre quella eresia giuridica soggiungendo: « ... quae sunt Dei Deo », e suggellò la sua dottrina col Sangue e con la gloria della sua risurrezione, constatata,

(7) De Ruggiero, Ib., p. 23.

annunziata, proclamata per primi dai soldati dell'imperatore, custodi del sepolcro. La statualità del diritto, lo sappiamo, non si dette per vinta, allora, ed immolò al feticcio vittime purissime, con insaziata ferocia; ma dopo tre secoli di follie cadde sfinita e fu merito tutto e solo ed esclusivo dei seguaci e dei ministri di Cristo, dai più umili ai più elevati, se la civiltà fu salva, se fu rigenerata. Né da allora s'è più smentita la storia del diritto, e più particolarmente del nostro diritto, che sfolgora della luce del Carroccio, dei Comuni, delle Repubbliche marinare. Vien riesumato il feticcio nel sei e nel settecento, auspice il protestantesimo tedesco, ma Washington e la Bastiglia, sia pur tra deplorevoli eccessi, ne fanno ragione, mentre nell'Europa media in nome di quel principio si consumano i delitti più gravi, dei quali forse Vittorio Veneto non ha fatta piena giustizia se ancora in Germania allo stesso feticcio s'immolano senza ombra di scrupolo von Klausener eroe della Patria ed eroe della Chiesa, il sacerdote Müller, padre dei poveri e Probs esempio di virtù religiose e civili alla falange di giovani cattolici che ieri lo emulavano ed ora lo piangono strappato al loro affetto da mano assassina (8).

Tutto questo ci dimostra quanto sia pericoloso porre certi principii che oltre ad essere intrinsecamente assurdi, oltre ad essere alieni dalla tradizione giuridica italiana, dall'Alighieri al Vico al Muratori al Manzoni, da S. Tommaso a Rosmini, sono turgidi di disastrose conseguenze nella vita dei popoli.

5. Quindi a ben guardare la storia « questa teoria della esclusiva statualità del diritto » non è poi tanto recente, se la si ritrova in tutte le decadenti forme di tirannidi e sempre in contrasto con l'altra dottrina che per esser più antica, non è tuttavia men vera ed è la dottrina di Cristo, dei Padri, dei Dottori della Chiesa, quella che vibra nell'epopea dei Comuni italici e nel verso di Dante; quella che fiammeggia nelle meditazioni di Vico, di Rosmini, di Taparelli, quella che sostenne le nostre anime pur nella fanghiglia della trincea e fu ribenedetta dall'alba di Vittorio Veneto; fortunatamente questa teoria della statualità *non esclusiva ma temperata* del diritto è sì antica, ma sempre moderna perché eterna come la verità, e non solo non è sorpassata, ma oggi con moto sempre più ampio e sempre più accentuato ad essa si orientano non pur gli studiosi (9) ma i popoli interi ed attendono da essa

(8) Queste brevi note erano in macchina quando ci giunse la notizia dell'assassinio di Engelberto Dollfuss, eroico Cancelliere della rinascente Austria. La stampa e l'unanime consenso universale ha individuato e stigmatizzato nel nazismo di Hitler la responsabilità vera dell'esecrando assassinio con cui il nazismo si sequestra dalla civiltà. Noi non deploriamo, noi non compiangiamo, noi non stigmatizziamo soltanto; noi attendiamo che chi ne ha la responsabilità ci comandi di agire; noi preghiamo il Signore che dia lume e forza a chi deve comandare; dia docilità, tenacia, spirito di olocausto a chi deve ubbidire, dia ai novissimi eroi di Cristo e della Patria gloria, gloria, gloria.

(9) È sintomatico il riferire ovunque dello studio di diritto naturale e l'atteggiamento concorde, su questo punto, dei partecipanti al recente congresso di filosofia italiana; vedi pure *Rivista di filosofia del diritto*, 1934, fasc.

le inspirazioni per riprendere il cammino delle vere conquiste di ordine di libertà e di pace.

6. Concludendo, noi non neghiamo la statualità del diritto; non neghiamo anzi sosteniamo che lo Stato, cioè l'autorità legittimamente constituita, gli organi constituzionali, insomma, ai quali è demandata la funzione legislativa, possano e debbano determinare il diritto, applicando, con vero atto d'impero, il diritto naturale alle concrete circostanze di tempo e di luogo presso un determinato popolo; quello che neghiamo decisamente è la *assoluta statualità* del diritto, indipendente cioè da ogni principio di diritto naturale o di diritto divino, e la neghiamo perché antifilosofica, antistorica, inumana, impolitica e tirannica; degna di quei barbari « cui fu prodezza il numero — cui fu ragion l'offesa — e dritto il sangue, e gloria — il non aver pietà ».

Non aveva torto il primitivo genio di Roma a chiamare il diritto con un nome che avea del divino ed era come la parola di Dio: FAS; a chiamarlo poi con un nome soffuso di luce divina, quello stesso da cui dissero il Nume: JAOS, donde JOVIS e JUS, perché il diritto è come dono di Dio ed è tale solo quando alla parola di Dio creatrice e redentrice si modella; solo quando da Dio trae la sua luce e la sua forza, allora solo esso è Dio che guida anche a mezzo degli uomini, Dio che vendica anche a mezzo degli uomini; se non è questo, il diritto è arbitrio tirannico e forza brutale, non JUS ma soltanto VIS, quella che atterrisce, distrugge e disperde, fin quando non suoni l'ora di Dio. Essa talora potrà tardare, mancare giammai.

S. R.

STUDIO CANONICO-MORALE

In Toletana et aliarum.

INTRODUZIONE

I. — Cosa è la « Toletana et aliarum ».

1. La Sacra Congregazione del Concilio, in questi ultimi tempi, ha emanato alcune decisioni particolari, riguardanti questo o quell'altro gruppo di Capitoli della Spagna; decisioni, che contengono un criterio abbastanza restrittivo, soprattutto per quel che riguarda il servizio corale e la penalità per le assenze illegittime.

Il primo di tali decreti è stato provocato da alcuni Ordinari della Spagna con a capo il Primate di Toledo, per cui la dicitura: *in Toletana et aliarum*; e poiché le susseguenti risposte della medesima Congregazione, sulla stessa materia, tutte si riportano ad essa, la frase: *in Toletana et aliarum* è entrata nella nomenclatura capitolare a significare quasi tutto quel complesso di decisioni o decreti restrittivi, che hanno per oggetto l'officiatura corale.

2. Sanno poi tutti che non pochi vocaboli, entrando nell'uso comune, per via, subiscono metamorfosi, perdono il significato primigenio e non raramente ne acquistano altri, che per lo più non hanno alcun rapporto coll'etmologia della parola o col fatto, che ha dato origine a questa parola nuova.

Ciò è avvenuto proprio alla voce « *Toletana* ». *Iure vel iniuria*, ora, per *antomasia*, il vocabolo è passato a significare, nel nostro gergo, *la perdita dei frutti prebendali dell'intera giornata, anche quando al Coro il Beneficiario abbia mancato per una sola ora canonica.*

Sarebbe questo il senso più stretto e più rigoroso della parola, e nel medesimo tempo il pernio su cui gira la questione, che veniamo a svolgere.

II. — Suo cammino.

3. Data l'insistenza con la quale la Sacra Congregazione del Concilio, in varie riprese, ha ribadito il suo punto di vista, parecchi Vescovi d'Italia hanno creduto fosse loro dovere applicare il sistema nelle loro Diocesi, nel senso rigoroso sopra riferito; e ciò hanno fatto con circolari e anche per il tramite di concili provinciali e regionali.

Che il provvedimento, non poco odioso in sé, abbia suscitato del malumore, è facile imaginarlo. Sorvolando su di esso, ne prendiamo occasione per studiare, a fondo, la questione, e risolverla secondo i principii canonico-morali della Chiesa.

4. La questione palpita d'attualità, però, essendo ancora in fasce, e forse anche perché il campo in cui vagisce non è molto esteso, non vanta una bibliografia vera e propria.

Accenni sporadici si trovano, sparsi qua e là, tra le pagine dell'autorevole « Monitore Ecclesiastico » (1). Sono schiarimenti, appunti, note fatte, quasi alla sfuggita, in margine alle varie decisioni. Però, attraverso queste note, è facile intravedere la mente dello scrittore, proclive a ritenere la *Toletana* legge universale.

La nostra è una voce... discorde, e domanda cortese ospitalità. A quale fine? Aperta la via a tutte le correnti e allargandosi il numero degli interlocutori, è più facile arrivare alla luce della verità e togliere così dagli animi ogni ansietà e incertezza.

III. — La tesi in discussione.

5. La debolezza o malizia umana, si sa da tutti, non ha limiti. Molti sono i sotterfugi, palesi o nascosti, ai quali si ricorre per sottrarsi all'impero della legge. Questa, a sua volta, per garentirsi contro le eventuali infrazioni e assicurarsi perciò una fedele esecuzione, munisce le sue prescrizioni con sanzioni specificate o vaghe, che poi i giu-

(1) Si vedano specialmente le annate 1925 e 1928 a pag. 136 e 199.

Riconoscenti, dichiariamo pure che dalla sua raccolta abbiamo trascritto le decisioni autentiche della S. Congregazione, riguardanti il servizio corale e desunte le notizie storiche in merito ad esse.

dici, custodi ed esecutori della legge, applicano o determinano secondo i casi e secondo il loro precedente giudizio.

Purtroppo lo sconcio è comune, e il campo ecclesiastico non ne va esente. È naturale: l'abito può modificare, correggere le miserie umane, ma distruggerle no. Eccovi per questo, anche a riguardo del chierico, una serie di canoni, che a lui comminano delle pene gravissime, qualora venga meno a qualcuno dei suoi non pochi doveri.

6. Una di tali pene è la privazione dei frutti prebendali, che incorre il sacerdote beneficiario, quando trascura la residenza e conseguentemente la recita delle ore canoniche nel Coro.

Essa è contenuta nel seguente canone 2381:

« Qui officium, beneficium, dignitatem obtinet cum onere residentiae, si illegitime absit, eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii vel officii pro rata illegitimae absentiae ».

§ 2. « Officio, beneficio, dignitate privetur, ad normam can. 2168-2175 ».

Questo canone è la chiave di volta del nostro studio; però tutte le difficoltà e tutti i dubbi nascono e s'aggirano attorno a quell'inciso « pro rata illegitimae absentiae ».

Si domanda:

« Pro rata absentiae *dierum* tantum vel et *horarum?* ».

D'onde quest'altra domanda:

« Chi manca a una parte delle ore canoniche perde i frutti di massa grossa dell'*intera giornata,* ovvero la *quota parte,* relativa alle ore omesse?».

7. Il nostro assunto è questo:

I. I frutti della prebenda *si frazionano anche in ore,* onde

II. Il beneficiario nella fattispecie *perde solo la quota parte dei frutti corrispondenti alle ore canoniche, alle quali ha mancato*; per cui

III. La tesi opposta, cioè la *Toletana,* fino ad un intervento inequivocabile dell'autorità suprema, ha forza di *legge locale e non di legge universale.*

PARTE PRIMA

I. — Ius commune.

8. Il Canonico, quale beneficiato « obligatione tenetur quotidie divina officia in choro rite persolvendi » (canone 413).

Conseguentemente deve risidiere nel luogo dove esiste il suo beneficio, almeno per il tempo e le ore in cui è tenuto al Coro; e non può allontanarsene legittimamente, salvo:

a) i tre mesi di vacanza, continui o interpolati, canone 418, « et quidem » con la clausole determinate nello stesso canone, al § 2;

b) le eccezioni contenute nei canoni 420 e 421;

c) un indulto apostolico particolare.

9. Contro tale prescrizione manca non solo chi vive fuori e lontano dalla sede, e quindi nell'impossibilità materiale di adempiere il suo ufficio, ma anche colui, che, pur dimorando nella sede del beneficio, non va tuttavia al Coro. Perché i sacri canoni vogliono una residenza non soltanto fisica, ma attiva, formale, residenza cioè congiunta al servizio corale.

10. Diciamo subito che non ogni e qualsiasi assenza, ma una *lunga e grave* conduce ai rigori del canone 2381. Infatti esso figura nel « Liber de delictis et poenis », e sotto il titolo « De delictis contra obligationes proprias status clericalis ». Dobbiamo quindi trovarci dinanzi ad una assenza tanto grave, che meriti di essere rubricata sotto il nome di *delitto,* il quale importa sempre una « externa et moraliter imputabilis legis violatio, cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata » (canone 2195).

Questa imputabilità per lo più nasce « ex dolo delinquentis », canone 2199; dolo, che poi non è altro che la « deliberata voluntas violandi legem » (canone 2200).

A priori dunque possiamo dire che *la minuscola assenza d'una ora canonica e anche d'un giorno intero non entra nella classifica di delitto;* per conseguenza *non è neppur passibile dei rigori del canone in esame.* Ciò apparirà più chiaramente, quando avremo determinato con precisione il *quantum* e dell'assenza illegittima e della pena relativa.

II. — Rata absentiae illegitimae.

11. Tra quali estremi debba giocare l'assenza illegittima per potere essa costituire un « delitto », e cadere quindi sotto la sanzione del canone 2381, il Codice non lo dice; anzi in esso, in merito, non troviamo neppure un vago accenno. Dato però che il canone, quasi colle stesse parole, riporta « ius vetus ex integro », in virtù del canone 6, § II, dobbiamo ricorrere ad esso per conoscerne la giusta portata. Fortunatamente, al riguardo, il dritto antico è molto chiaro e preciso.

12. Il Concilio di Trento (2), stabilisce: « Quando Canonicus aut beneficiarius legi residentiae adstrictus, ultra tres menses primo anno contumaciter non residet etc. ».

L'assenza deve dunque protrarsi al di là di tre mesi. Ma dopo e oltre i tre mesi conciliari di vacanza? Crediamo di sì, e per la pena grave, cui si va incontro, e per quel *contumaciter* abbastanza significativo, che è nella legge.

La contumacia importa una ribellione alla legge, una ribellione ostinata, sorda ai richiami e alle minacce; e in tale condizione non si trova chi, godutesi le vacanze, sonnecchi per qualche po' di tempo in più.

Inoltre il canone 2168 lascia facilmente intendere un lasso di tempo non troppo breve. Si parla di ammonizione, che certo non sarà

(2) Cap. XII, Sess. XXIV, *De Reform.*

una sola, e non si farà nemmeno dopo una o due settimane di assenza; e si parla pure d'un congruo termine perentorio di rientrare in residenza; misura questa che s'adotta, quasi sempre, in un secondo momento; e se deve essere « congruo » questo periodo di tempo, non sarà di pochi giorni, in linea normale, anche perché qui, nel nostro caso, nessun « periculum in mora » giustificherebbe la fretta.

13. Lo deduciamo anche dall'analogia del caso che riguarda i Vescovi e i Parroci. Per essi, che rispettivamente hanno diritto a tre e due mesi di vacanza, la residenza è, senza dubbio alcuno, molto più necessaria e grave. Eppure lo stesso Concilio (3), nella medesima ipotesi, parla di assenza che va oltre i sei mesi. Ora anche loro: Vescovi e Parroci, vanno compresi sotto la sanzione del canone 2381; come quindi trovare logico e giusto un trattamento diverso?

14. Se così non fosse, poiché le fallenze corali a carico dei beneficiari, all'infuori dei tre mesi di vacanze, non mancano mai e in numero discreto, e ciò in tutti gli anni, si dovrebbero sperimentare le... carezze del canone 2381, e con facilità, al terzo anno, giungere alla... remozione. Ma nulla, nulla di tutto ciò si è fatto, né ci è paura che si farà. Dunque o è vera la nostra interpretazione, o bisogna accusare di negligenza grave i Vescovi, che, dovendo a norma del canone 336, § 1, tutelare l'osservanza delle leggi ecclesiastiche, non lo fanno.

III. — Rata fructuum omissionis.

15. Qual'è la pena corrispondente? Per la sua determinazione bisogna di nuovo ricorrere al diritto antico.

Il Tridentino (4), specifica:

a) per il primo anno si perde la metà dei frutti;

b) per il secondo anno, tutti;

c) continuando la contumacia al terzo anno si procede alla remozione.

Abbiamo in queste disposizioni il più chiaro commento al canone 2381; né c'è bisogno di aggiungere altro.

IV. — Un quesito...

16. E ora un quesito. Abbiamo parlato di irresidenza « delittuosa ». Il delitto naturalmente ha, come presupposto, la colpa formalmente grave. Ora si domanda: Agli effetti del canone 2381 è assolutamente necessaria l'assenza colpevole?

— No! Non perché esula il dolo o la colpa formale, la legge penale non deve sortire il suo effetto. Ora la legge, in discussione, è per l'appunto una legge penale mista. Il beneficiario è obbligato al Coro, quindi a risiedere, se non lo fa, pecca, e per di più subisce una pena.

(3) Cap. I, Sess. VI, *De Reform.*

(4) Cap. XII, Sess. XXIV, *De Reform.*

Ora può uno benissimo commettere il reato, non contrarre la colpa, ma incorrere la punizione (5).

17. È proprio il caso nostro: una causa onesta e giusta impedisce l'interessenza al Coro, ma essa né figura tra quelle contemplate dal Codice, né è legittimata da uno speciale indulto. Onde non ci sarà il peccato, ma non si sfuggirà alla pena.

In tale condizione verrebbe a trovarsi il Canonico o il Parroco, che insegnano nelle scuole pubbliche dello Stato o d'altro istituto privato (6). L'Ordinario, volendoli soggettare ai canoni 2381, 2168-2175, userebbe d'un suo dritto e... dovere.

18. Non mancano esempi nel Codice. Se il Canonico Teologo, come pure il Parroco, sono infermi o inabili a compiere il loro ufficio per causa indipendente dalla loro volontà, quindi senza colpa, il Vescovo trova un sostituto, un coadiutore e li paga con i frutti, che « sottrae alla prebenda dell'uno e dell'altro », canoni 400 e 475. Non possono i colpiti ricorrere al sillogismo: « non ci ho colpa, quindi non pago ».

19. La Teologia morale abbonda di casi simili. I tuoi animali danneggiano l'orto del vicino? Per inavvertenza rechi un grave danno al prossimo? Il giudice ti condanna a indennizzare e questo e quello, e tu devi pagare, ancorché da parte tua non ci sia stata la menoma colpa formale.

V. — ...E ANCORA UN ALTRO.

20. Le assenze lunghe, abituali cadono sotto il canone 2381; ma quando non toccano i tre mesi, e le altre assenze sporadiche di giorni o di ore semplicemente rimangono impunite?

— No; il legislatore ha provveduto. Vi è il canone 1475, che suona così:

« Beneficiarius tenetur peculiaria opera beneficio adnexa fideliter adimplere, et praeterea canonicas horas quotidie recitare ».

§ 2. « Si nullo legitimo detentus impedimento, obligationi recitandi horas canonicas non satisfecerit, fructus pro rata omissionis non facit suos ».

21. Se non si vuole ritenere questo canone come una specie di duplicato... inutile del 2381, bisogna dire che il legislatore l'abbia messo lì — fuori dei canoni penali — per salvaguardare il Coro da quelle piccole falle, le quali, sebbene piccole, non avrebbero mancato a pregiudicare la rotta della nave, se non otturate a tempo e con i mezzi... di bordo.

(5) Forse non comprendiamo il pensiero dell'egregio A., ma non vediamo come si possa commettere un reato senza colpa e per di più essere, senza colpa, meritevoli di pena, e ciò nel diritto canonico. [N. d. D.].

(6) Naturalmente senza legittimo indulto. Gli esempi che seguono non ci pare si attaglino al can. 2381 che qui si invoca come base. [N. d. D.].

Sicché l'omissione parziale dell'officiatura, o, se più piace, l'*omissione occasionale e qualche volta anche involontaria* del servizio corale, trattisi:

a) d'una sola ora canonica, o

b) dell'intera giornata;

c) d'uno o più giorni interpolati o no,

quando non è giustificata da una di quelle cause contenute nei canoni 420 e 421, e insieme non sorpassa i tre mesi, si giudica e punisce a norma del canone 1475.

22. Prima di inoltrarci nell'esame di esso, richiamiamo l'attenzione del lettore:

a) sulla dicitura più blanda: *fructus non facit suos*, contro la parallela del 2381: *privatur omnibus fructibus*;

b) sull'inciso: *pro rata omissionis*, col quale il legislatore abbastanza chiaramente pare voglia far capire la proporzione « ad unguem » tra l'omissione delle ore canoniche e la relativa perdita dei frutti.

VI. — Costituzione « Ex proximo »

23. D'altronde questo canone 1475 ha il vanto di avere per ...glossatore un augusto e santo Pontefice: Pio V.

Leone X nel 5 maggio 1514 aveva decretato (7): « Quilibet habens beneficium cum cura vel sine cura, si post sex menses ab obtento beneficio divinum officium non dixerit, legitimo impedimento cessante beneficiorum suorum fructus suos non faciat pro rata omissionis recitationis officii et temporis ».

Nacque subito l'incertezza sul modo di intendere questo *pro rata omissionis officii et temporis*. L'apprendiamo dal sommo Pontefice S. Pio V: « Veruntamen multorum animi suspensione tenebuntur cuiusmodi ratae praedictae ratio sit habenda » (8).

A togliere ogni ansietà e turbamento di coscienza intervenne lo stesso Pontefice, e con la citata Costituzione del 20 settembre 1571 stabilì con la massima chiarezza il *rapporto tra la omissione dell'ufficio e la perdita dei frutti.*

Questo intervento diretto dell'autorità suprema, provocato dall'esplicito scopo di porre fine ad una questione pratica, che teneva molto agitati gli animi, per il nostro punto di vista, è una circostanza di gran valore.

24. La norma tracciata da S. Pio V è la seguente:

a) « Qui horas omnes canonicas uno vel pluribus diebus intermiserint, omnes beneficii fructus, qui illi vel illis diebus responderent si quotidie dividerentur, amittant;

b) « Qui vero matutinum tantum, dimidiam partem;

(7) Costituzione: *Supernae dispositionis.*

(8) Costituzione. *Ex proximo.*

c) « Qui ceteras omnes horas, aliam dimidiam;
d) « Qui harum singulas, sextam partem fructum eius diei ».
Più esatto e più minuzioso di così, non si poteva essere.

25. Secondo il costume romano la notte, che la facevano decorrere dalle 6 di sera alle 6 del mattino, era divisa in quattro parti, dette vigilie, di 3 ore ciascuna. A questa misura s'adattò la Chiesa; per cui il Mattutino e le Laudi, che formavano una sola ora canonica, in origine, si dividevano secondo le quattro vigilie, donde il nome di I, II, III notturno al Mattutino, e di lodi antelucane alle Laudi, che cadevano all'alba.

In seguito, cessato questo uso, specie presso il Clero secolare, e l'uno e le altre si recitavano sul far del giorno, di qui il nuovo nome, che ancora vige, di Mattutino, da *matuta* = aurora.

In ogni modo un certo maggior fastidio e incomodo l'importavano sempre, vuoi per l'ora mattiniera, vuoi per la lunghezza della preghiera; onde troviamo giusta la quantità del compenso, stabilita da Pio V: la metà dei frutti corrispondenti ad una giornata.

26. In quanto alla messa Conventuale, che senza alcun dubbio fa parte della salmodia corale (9), la Costituzione *Piana* non dice nulla.

Per quante ricerche abbia fatte, non mi è riuscito trovare il perché. Che l'unico esempio rimastoci oggi nella liturgia della Notte di Natale di celebrare la S. Messa tra il mattutino e le lodi, non sia una reliquia del passato e quindi un indice di quanto si praticava in antico, e poi, a poco a poco trasportato in sede più opportuna?

Potremmo accettare l'ipotesi; e allora abbiamo un'altra ragione di più per ammirare il discernimento di S. Pio V, che, avendo riguardo anche alla messa, assegnò al mattutino e alle lodi la metà dei frutti giornalieri.

Comunque, aderendo allo spirito della legge e alla volontà del legislatore, che hanno avuto di mira di compensare il lavoro in tutte le sue varie parti, potremmo trovare il valore della messa, adeguando oppure avvicinando il sistema divisionale di S. Pio V col sistema dei punti, che vige presso ogni Capitolo. Così avremo anche la quota dei frutti da attribuirsi alla messa conventuale.

VII. — Metodo giusto...

27. Il criterio trovato e ordinato da Pio V risponde a perfetta giustizia. Frazionato il giorno, frazionato l'onere dell'ufficio, frazionati i frutti del benefizio, è facilissimo determinare quella *plena aequalitas*, che non urta, ma contenta, tra mercede e lavoro prestato, tra tempo perduto e pena da subire. Premio e castigo si avvicinano ad *unguem*, di modo che l'operaio diligente e l'operaio trascurato non trovano di che eccepire.

Nessuna eco ci è giunta di posteriori lamenti; indizio chiaro che la via tracciata da Pio V era la via giusta, e gli animi non furono turbati.

(9) Can. 413, p. II.

28. Oggi i sociologi considerano quale conquista dei loro sforzi il fatto che tra operai e datori di lavoro si parli non di *giornate*, ma di *ore* di lavoro, appunto per raggiungere il massimo parallelismo tra fatica e mercede. Se questa non è l'unica, è certo una delle principali ragioni; onde quando un operaio eventualmente lascia il campo o l'officina, non si vede frodato della parziale mercede servita.

La Chiesa l'usa da secoli questo sistema; perché dovrebbe abbandonarlo proprio ora?

VIII. — ... E RAGIONEVOLE.

29. Quanto ha stabilito Pio V combacia perfettamente con il fine che hanno le distribuzioni quotidiane.

Esse sopravvennero quando il Beneficio era già bello e formato. Le introdusse S. Ivone di Chartres, nel secolo XI, per rendere più diligenti e più assidui al Coro i beneficiarii. Egli aveva con dispiacere notato che il primitivo fervore andava a mano a mano affievolendosi, e, per riaccenderlo, ricorse all'espediente di dare un supplemento in generi di natura: frumento e vino.

Testualmente così scriveva al Pontefice Romano Pasquale II per ottenerne il suo beneplacito:

« Cum in pluribus canonicorum Carnetensium desuevisset disciplinae regularis observantia, ut de negligentibus facerem diligentes, de somnolentis vigilantes, de tardis assiduos ad frequentandas horas canonicas, deliberavi apud me, ut darem iis dimidiam praepositurae, ut inde fieret quotidianus panis, quem acciperent assidui, amitterent tardi, ut ad quod eos panis interni dulcedo non movebat, panis corporei refectio provocaret, quamvis eorum annua praebenda eis ad hoc sufficiens esse deberet » (10).

30. Il nuovo ritrovato piacque, si fece strada, finché il Concilio di Trento ne fece una legge universale (11), « ut sic Canonici et capellani promptius ac frequentius pro officiis divinis recitandis ad ecclesiam convenirent », come si esprime il Ferraris (12).

31. Le distribuzioni sono dunque fatte per assicurare un servizio corale più diligente. Il criterio introdotto da Pio V per le multe favorisce questo scopo; multato per quell'ora a cui manca, il Capitolare s'acquieta e non diserta il Coro, ma se gli togliete i frutti dell'intera giornata, la diligenza sua riceve un colpo mortale, si atrofizza, muore.

Togliendogli il più e il meglio del suo pane quotidiano, come può essere allettato dalle sole briciole, che gli lasciate? Comunque accresciuto questo premio di diligenza, mai s'agguaglia a quella mercede, che deriva dalla massa grossa. Nella migliore delle ipotesi non può mai superare la proporzione di uno a due. Se si fa perdere il *due*, logicamente non si cura l'*uno*.

Ora quando un'interpretazione della legge frustra il fine stesso di questa legge, è giusto perseguirla?

(10) Presso SEBASTIANELLI: *Praelectiones I. C., De Rebus*, n. 297.

(11) Cap. III, Sess. XXII.

(12) *Bibliotheca* etc. alla parola: *Distributiones.*

32. Le distribuzioni sono un complemento della retribuzione principale, che si trova nella prebenda: se non vogliamo seppellire il noto adagio: *accessorium sequitur principale*, caduti i frutti di massa grossa, dovrebbero pure cadere quelli della massa piccola.

33. Le distribuzioni e la prebenda ricompensano un medesimo lavoro: le prime me le frazionate, l'altra no, quando si sa che i suoi frutti sono suscettibili d'una divisione pari a quella delle distribuzioni!

34. A questi argomenti si oppone: I frutti della prebenda corrispondono ai giorni interi di residenza, le distribuzioni alle ore di servizio corale, per cui la residenza ha per divisore: *giorno*; il servizio corale: *ora*.

Abile, sottile la distinzione, ma... campata in aria. Nel dritto, nessun accenno; anzi contradice al dritto apertamente. La costituzione « *Ex proximo* » ha diviso i frutti prebendali non in rapporto ai giorni solamente, ma anche alle varie ore canoniche.

Tale documento inoppugnabile, come vedremo, non è stato ancora revocato.

IX. — ... E UTILE AL CORO.

35. Quando il colpevole va incontro alla pena ritenuta giusta e meritevole (che so?) sente nell'animo suo un salutare effetto. A quel naturale sentimento di ribellione, che si accusa in un primo momento, subentra subito il raziocinio: Ho mancato, dice a se stesso, giusta è la pena. Questa resipiscenza stronca ogni proposito di reazione e attutisce i moti di escandescenza, se... ve ne sono. A questo salutare effetto porta il criterio di giustizia, voluto da Pio V.

E dunque se ogni legge e ogni relativa sanzione tendono proprio al ravvedimento del reo e al proseguimento del fine voluto dal legislatore, quando l'uno e l'altro ottimamente si raggiungono *con quel tale metodo*, che ha avuto l'approvazione e l'esperienza dei secoli, perché cambiarlo?

36. Deviando e specialmente imboccando la via opposta, si trova il peggio, non il meglio. Il Coro ne riceverebbe un grande pregiudizio.

Infatti, all'infuori d'una virtù superiore alla comune degli uomini, nel quale caso la sola « panis interni dulcedo movet », si è tentati a cedere ad una reazione alquanto... legittima. E cioè se manco alla prima ora canonica del mattino per una *causa involontaria, sapendomi punito per tutti i frutti della giornata, io mi astengo dal Coro, per tutto il resto del giorno*, se pure... se pure, *sul momento*, visto... l'accidente, non compio un giro sulle calcagna e riprendo la via di casa. Come anche, se prevedo che nel pomeriggio non posso trovarmi alla ufficiatura, in tutto o in parte, mi risparmio l'incomodo di *andarci al mattino*.

37. Il critico più severo e rigido lasci un po' la veste del giudice, e si metta nei panni del... giudicabile, per vedere se, scottandosi i piedi sopra cotesti carboni accesi, vi continuerebbe a camminare.

Ognuno sa che a volte non si arriva a tempo per una circostanza fortuita:

a) non senti il suono della campana;

b) il tuo orologio t'inganna;

c) ti sopraggiunge una visita in casa;
d) devi scrivere una lettera d'urgenza;
e) hai dimenticato l'ufficio nuovo d'un Santo o altro che ti è necessario in chiesa;
f) per via incontri un amico, che ti... ferma, ecc. ecc.

Ci sono insomma tante e tante piccole remore, per cui uno o due minuti di contrattempo ti fanno arrivare in ritardo e... multare. Ma il Coro suona sempre con una mezz'ora di anticipo, appunto per prepararsi e arrivare in tempo utile. Vero, verissimo; come è pur vero, verissimo che gli intoppi nascono tutti proprio quando hai il cappello in testa e con un certo anticipo t'eri avviato alla chiesa.

Chi è del bottone, ne conviene pienamente.

38. Il libro della puntatura corale parla chiaro: croci o zeri accompagnano e onorano tutti i nomi dei Capitolari. Possibile che tra tanti il diligente manchi sempre?

Sono dunque queste tutte buone ragioni per non allontanarsi dal sistema di Pio V.

X. — Ma vige ancora?

39. Esso è ancora in piena efficienza. Infatti tutti i Teologi e i Canonisti recenti, cioè *post Codicem*, nei loro commenti al testo prendono come punto di partenza la *Costituzione* di Leone X, che ha fornito le parole al canone 1475, e la chiariscono con l'altra di Pio V, riportandone nella sua integrità il passo, che riguarda il criterio divisionale.

Così Blat (13), Noldin (14), Pighi (15), Prümmer (16).

40. Quest'ultimo conclude il suo commento, dicendo nel luogo citato: « Sin autem *non totum officium* sed tantum *illius partem* omiserit, restitutio *proportionaliter* est diminuenda ».

Ferreres afferma « *Certum est* in iis diebus quibus *solum alicui vel aliquibus horis* quis assistit, *pro ceteris horis* non solum distributiones, sed etiam fructus annuos pro rata ipso facto amissurum » (17).

Noldin, a sua volta, chiaramente dice: « Obligatio restituendi urget pro singulis diebus, immo *pro singulis horis omissis* » (18).

Ce n'è dunque d'avanzo per ritenere con sicurezza che la Costituzione *Ex proximo*, almeno per quel che interessa il frazionamento dei frutti prebendali in rapporto anche alle varie ore canoniche della giornata, *dal Codice non è stata abrogata.*

(*Continua*) Dott. Luigi Cozza.

(13) *Commentarium textus I. C.*, liber III, n. 380.
(14) *Summa Theol. M.*, vol. II, n. 759.
(15) *Cursus Theol. M.*, vol. III, n. 329.
(16) *Manuale Theol. M.*, vol. II, n. 365.
(17) *Institutiones I. C.*, vol. I, n. 708.
(18) Loc. cit.

QUESTIONI DI DIRITTO CONCORDATARIO

Pensioni e Concordato

(Seguito. Cfr. «Mon. Eccl.», luglio 1934, p. 219).

Perché non si cada in equivoco, è necessario notare che noi abbiamo considerato la imposizione della pensione a norma dell'articolo 13 della legge di applicazione ed a norma della circolare 15 luglio 1929, n. 2231.

Abbiamo fatto una discussione puramente dottrinale, perché, praticamente, la questione è stata risoluta dal legislatore, il quale ne ha fatto una disposizione a parte, con l'atricolo 4 della legge: «Parimenti con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli Istituti e degli Enti suddetti.

«Trattandosi di Enti ecclesiastici, per i quali lo Stato è tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento è necessario altresì per la imposizione di pensioni anche temporanee».

Noi si volle dimostrare che la imposizione di pensione temporanea non sia compresa fra «gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione», perché la pensione non compromette gli interessi dell'Ente-beneficio, che il legislatore ha voluto garentire con l'articolo 13 della legge, e che la espressione usata dalla citata circolare: «È quindi da tener fermo, secondo i principii accolti dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, che atti eccedenti la ordinaria amministrazione sono quelli che direttamente od indirettamente modificano od impegnano il patrimonio dell'ente od importanto disposizione delle sue rendite in modo da compromettere gli interessi del beneficio», debba riferirsi alle sole pensioni perpetue che, praticamente, intaccano la consistenza patrimoniale, e che possono considerarsi come atti eccedenti la ordinaria amministrazione.

Che sia razionale la nostra osservazione, lo rileviamo dall'articolo 4 della citata legge, il quale esige il Regio decreto «per ogni mutamento nella destinazione dei beni».

In questa disposizione noi vediamo confermato quanto già abbiamo dimostrato, che cioè «il mutamento nella destinazione dei beni» è atto eccedente la ordinaria amministrazione che richiede l'intervento dello Stato. Ma si noti che noi con la espressione «mutamento nella destinazione dei beni», intendiamo «mutamento nella destinazione del patrimonio totale o parziale» e non già «mutamento temporaneo del solo reddito».

Che lo stesso legislatore abbia avuto il nostro medesimo modo di vedere, si rileva dalla prescrizione data per la imposizione di pensione anche temporanea.

«Trattandosi di Enti ecclesiastici per i quali lo Stato è tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento è necessario altresì per la imposizione di pensioni anche temporanee» (art. 4).

Se il legislatore avesse voluto comprendere la imposizione di pensione nella espressione « mutamento nella destinazione dei beni » era perfettamente inutile farne una prescrizione a parte.

L'articolo 4 della legge richiede l'intervento dello Stato « per ogni mutamento nella destinazione dei beni », perché tale atto eccede la ordinaria amministrazione; con l'espressione « per ogni mutamento nella destinazione dei beni » il legislatore non ha inteso comprendere « il mutamento nella destinazione temporanea del reddito »; e siccome ha tutto l'interesse, trattandosi di benefici congruati o congruabili, che il reddito sia integralmente del beneficiato, ne ha dato una disposizione a parte, con la quale si richiede l'« intervento dello Stato per la imposizione di pensioni anche temporanee ».

Il legislatore, dunque, con tassativa prescrizione, richiede l'intervento dello Stato per la imposizione di pensioni anche temporanee. Ma siccome *Legislator quod voluit expressit, quod tacuit noluit*, ne segue che l'intervento dello Stato sia necessario solo per la imposizione di una vera pensione sia anche temporanea, e non si richiegga, invece, « per una diversa temporanea destinazione di parte del reddito beneficiario per un fine qualsiasi ritenuto necessario dall'autorità ecclesiastica e contemplato dal Codice di Diritto Canonico ».

Crediamo, perciò, che l'Ordinario diocesano, senza l'intervento dello Stato, possa imporre, sul beneficio parrocchiale, « la quota di ammortamento », onde saldare il debito che il beneficiato defunto ha dovuto sopportare per riparazioni straordinarie alla chiesa parrocchiale, alla canonica, ai fondi prebendali.

Tale imposizione della quota di ammortamento non è « mutazione sostanziale nella destinazione dei beni » che restano sempre dell'Ente, anche dopo la imposizione della quota di ammortamento sul reddito, né deve considerarsi « come pensione », perché non è data o concessa in vantaggio di terzi, ma è spesa in vantaggio dello stesso ente.

Da quanto abbiamo esposto possiamo ben comprendere la espressione usata dalla circolare 15 luglio 1929: « È quindi da tener fermo, secondo i principii accolti dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, che atti eccedenti la ordinaria amministrazione sono quelli che direttamente od indirettamente modificano od impegnano il patrimonio dell'Ente od importano disposizione delle sue rendite in modo da compromettere gli interessi del beneficio ». Solo quando « la disposizione delle sue rendite compromette gli interessi del beneficio » è atto che eccede la ordinaria amministrazione, e per cui si richiede l'intervento dello Stato, mentre la imposizione di pensione temporanea, per sé, non compromette gli interessi del beneficio, e non è, quindi, compreso fra gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione; sebbene il legislatore, esplicitamente, in forza dell'articolo 4 della legge di applicazione, richiegga il suo intervento. Come pure « non compromette gli interessi del beneficio » ogni altra destinazione temporanea di parte del reddito beneficiario « per un fine che non sia la concessione di pensione ».

In questo senso, crediamo, debba interpretarsi la espressione usata dalla detta circolare, onde uniformare le sue prescrizioni:

a) con l'articolo 13 della legge, che, chiaramente, fa comprendere quali siano gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, e dove non v'è pericolo

per la consistenza, stabilità, sicurezza del patrimonio non v'ha atto che eccede la ordinaria amministrazione;

b) con l'articolo 4 della legge, il quale non comprende « l'assegnazione temporanea di parte del reddito beneficiario ad altri scopi » fra gli atti che arrecano « mutamento nella destinazione dei beni »;

c) con la prescrizione dello stesso articolo 4, quarto capoverso, che richiede l'intervento dello Stato per la imposizione delle sole pensioni anche temporanee. Qualora non trattisi di pensioni, non vige la prescrizione data.

Crediamo, quindi, che l'Ordinario *possa destinare parte del reddito beneficiario,* « in actu collationis », *come quota di ammortamento, come sussidio caritativo,* ecc., *senza aver bisogno dell'autorizzazione governativa,* la quale è limitata:

a) *alle sole pensioni,* in forza dell'articolo 4 della legge di applicazione;

b) *a quelle assegnazioni del reddito* che possono compromettere gli interessi del beneficio, per esempio, ipoteca sul beneficio.

Sac. avv. P. Vito.

GIURISPRUDENZA CONCORDATARIA

Matrimonio.

Tribunale Civile di Milano. — **Sposi cattolici - Matrimonio "in pericolo mortis„ - Efficacia secondo la legge civile - Inosservanza di forme - Rifiuto di trascrizione - Reclamo al Tribunale - Codice civile, art. 75 - Legge 27 maggio 1929, n. 847, sul matrimonio, art. 5, 12 e 15.**

Contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato davanti un ministro di culto, è ammesso reclamo al tribunale civile in camera di consiglio.

Il matrimonio canonico fatto in periculo mortis, *con dispensa da ogni impedimento e dall'osservanza di forme, ha effetti civili. Esso si presume valido con la sola presenza del sacerdote, anche senza l'assistenza dei testimoni ed ancorché sia mancata la lettura degli articoli* 130, 131, 132 *codice civile.*

FATTO. — (Dal « Bollettino Diocesano di Padova », n. 2, del 15 febbraio 1934).

Poco dopo la mezzanotte tra il 20 ed il 21 ottobre 1932, C. essendo infermo e presentendo la morte vicina, contrasse nella sua casa in via X in Milano il matrimonio religioso con la signora A; assistette a quel matrimonio il sacerdote S.; nello stesso giorno C. cessò di vivere.

Dopo vari giorni la signora A. richiese al parroco perché procedesse all'invio dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione; quel parroco chiese parere alla Curia arcivescovile la quale a mezzo del canonico D. con

la lettera 8 novembre 1932 le rispose che esso non poteva esimersi dal presentare gli atti all'ufficiale di stato civile « in seguito alla dichiarazione della signora A. che intende sia registrato il matrimonio da lei contratto il 21 ottobre ».

Pertanto il parroco rimise all'ufficiale di stato civile di Milano un documento scritto sopra un foglio di ordinari moduli adibiti per la trasmissione di matrimoni concordatari e propriamente in questi termini:

« Oggi 21 mese di ottobre anno 1932, ore 15, avanti a me sacerdote S. coadiutore della chiesa... diocesi di Milano, nella casa in via X, hanno contratto tra loro il matrimonio, secondo le disposizioni di S. R. Chiesa, C., celibe, e A. di anni 57, casalinga, domiciliata a Milano via X, nubile.

« Il matrimonio fu celebrato *periculi mortis causa* nel domicilio dei contraenti e con dispensa da ogni impedimento e della forma solenne in base ai canoni 1044-1045 del codice di diritto canonico.

« Dopodiché ho redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, l'altro, cioè il presente, è destinato all'ufficio di stato civile di questo comune di Milano, per essere trascritto nei registri di stato civile.

« Letto il presente agl'intervenuti essi si sono meco sottoscritti: sposo deceduto dopo l'atto; sposo A.

« Il delegato sacerdote S.: timbro parrocchiale ».

Il giorno 8 novembre il funzionario addetto al servizio dello stato civile ritornò l'atto di matrimonio al parroco osservando nel biglietto di rinvio che non poteva essere trascritto « essendo stato celebrato puramente religioso ».

Successivamente l'ufficiale dello stato civile con atto 29 novembre 1932, scritto nei registri di matrimonio, faceva constare che esso aveva ricevuto dal parroco l'originale del matrimonio di cui sopra, che in detto originale mancava l'indicazione dei testi che avrebbero dovuto presenziare alla celebrazione e mancava la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130. 131, 132 del codice civile; e dichiarava in osservanza del disposto dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1929, n. 847, di opporsi alla trascrizione.

Dopo di ciò la A. con ricorso 4 febbraio 1933 chiedeva che il tribunale in base all'articolo 15 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e degli articoli 75 codice civile e 798 codice procedura penale, ordinasse all'ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione del suo matrimonio per tutti gli effetti civili.

A loro volta con controricorso 10 febbraio 1933 gli eredi e i congiunti di C. chiedevano il rigetto dell'istanza dell'A. e la declaratoria che il matrimonio essendo puramente di coscienza non poteva essere trascritto nei registri dello stato civile; il pubblico ministero nel parere posto in calce al ricorso osservava in via pregiudiziale che non poteva farsi luogo in sede di giurisdizione volontaria dell'istanza comeché la stessa, involgendo questione di stato civile, dovesse essere proposta e discussa in sede contenziosa; osservava ancora che ove si ritenesse di dovere limitare la ragione del contendere all'episodio della denegata trascrizione procedendo a tenore dell'articolo 75 codice civile, nel caso soggetto trattasi di matrimonio religioso che non deve essere trascritto; e dichiarava di riservarsi di considerare se nel comportamento del sacerdote e nella censura esposta nel controricorso degli eredi e congiunti anzidetti vi fossero estremi di reato.

Il 20 marzo 1933 la Corte di appello di Milano in Camera di Consiglio, confermò la sentenza del Tribunale Civile, che aveva deciso doversi trascrivere l'atto di matrimonio celebrato in pericolo di morte, ed osservava che, tenendo presenti i principî fondamentali posti nel concordato e le disposizioni della legge circa l'esecuzione di esso si giunge necessariamente alla conseguenza che ove esista un

matrimonio celebrato dal ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico e siansi rispettate le prescrizioni civili essenziali imposte, la trascrizione deve eseguirsi, altrimenti si negherebbe l'esecuzione del patto concordato e l'applicazione della legge.

Omissis.

Col Concordato 11 febbraio 1929 fu stabilito questo principio:

« Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto di matrimonio, che è base della famiglia, dignità conformi alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ». Colla legge 27 maggio 1929 (art. 5) è statuito che il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio civile quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni dettate dalla legge stessa (art. 9 e seg.); è stabilito inoltre (art. 11) che la trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita quando l'ufficiale di stato civile abbia attestato in apposito certificato l'inesistenza di motivi di opposizione alla celebrazione del matrimonio e che (art. 12) anche mancando il detto certificato si fa luogo alla trascrizione del matrimonio celebrato, tranne in tre casi; è detto inoltre nella legge (art. 15) che se l'ufficiale dello stato civile non creda di procedere alla trascrizione, ne rilascerà certificato esprimendo i motivi del rifiuto, e il richiedente che ritenga ingiusto il rifiuto può ricorrere al tribunale civile che provvederà in camera di consiglio, premesse le conclusioni del pubblico ministero a sensi degli articoli 75 codice civile e 798 codice di procedura civile.

Di qui la constatazione circa la forma di giurisdizione nel caso di rifiuto dell'ufficiale di stato civile a compiere l'atto di trascrizione, atto amministrativo che concede al matrimonio religioso l'efficacia civile: per testo di legge è proprio il tribunale in camera di consiglio il magistrato competente a decidere se debba o meno farsi luogo all'atto della trascrizione, evitandosi la forma contenziosa per le stesse ragioni di riservatezza per cui si evitò il contenzioso in materia di giudizio sulle opposizioni alle pubblicazioni del matrimonio.

Nello stesso articolo 34 del Concordato, dopo la proclamazione del principio fondamentale del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, è detto che le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate oltreché nella chiesa parrocchiale anche nella casa comunale, e subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardante i diritti e i doveri dei coniugi e redigerà l'atto del matrimonio del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al comune per la trascrizione nei registri di stato civile; le cause concernenti la nullità del matrimonio sono riservate ai tribunali e dicasteri ecclesiastici.

Per l'esatta applicazione dell'articolo 43 del Concordato, la Chiesa a mezzo dell'*Istruzione* della Sacra Congregazione della disciplina dei sacramenti del 1° luglio 1929 dispose che i cattolici che intendono contrarre matri-

monio sono *sub gravi* obbligati a celebrare solo il matrimonio religioso dal quale si ottengono gli effetti civili (n. 1). — *Omissis.*

A sua volta lo Stato impose (art. 6 della citata legge) al parroco l'obbligo di far le richieste delle pubblicazioni civili, e, dopo il rilascio del nulla osta e dopo la celebrazione del rito religioso, di spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio (art. 8) dando lettura degli articoli 130, 131, 132 codice civile; di compilare l'atto di matrimonio in doppio originale e trasmetterlo all'ufficiale di stato civile; impose a quest'ultimo di curarne la trascrizione (art. 9), in modo che risultino certe indicazioni circa la generalità degli sposi e la data delle seguite pubblicazioni o del decreto di dispensa civile e il luogo e data di celebrazione e nome del parroco o sacerdote celebrante; impose ancora (art. 10) che se l'atto non fosse trasmesso in originale o non contenesse le indicazioni di cui all'articolo 9 e la menzione degli articoli del codice civile dovesse sospendersi la trascrizione e rinviarsi l'atto per la sua regolarizzazione; dispose che quando l'atto fosse regolare, la trascrizione dovesse eseguirsi subito; per tre casi soltanto (articolo 12) non c'è possibilità di trascrizione, e cioè anche se una sola parte risulti vincolata da matrimonio valido agli effetti civili, se gli sposi risultino legati già da matrimonio valido agli stessi effetti, se il matrimonio fu contratto dall'interdetto per infermità di mente (e per questo terzo caso anzi è possibile la trascrizione successiva quando la coabitazione continui per tre mesi dopo revocata l'interdizione: art. 14, capoverso).

Inoltre, pel caso che la celebrazione non fosse stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione (art. 13) può aver luogo dopo l'accertamento, a farsi in determinata forma, che non esista alcuna delle tre circostanze che impediscano la trascrizione ai sensi dell'articolo 12.

Tenendo presenti i principii posti nel Concordato e le disposizioni della legge circa l'esecuzione di esso si giunge necessariamente alla conseguenza che ove esista un matrimonio celebrato dal ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico e siansi rispettate le prescrizioni civili essenziali imposte, la trascrizione deve eseguirsi, altrimenti si negherebbe la esecuzione del patto concordato e l'applicazione della legge.

Le norme di diritto canonico sul matrimonio sono quelle vigenti al tempo del Concordato e contenute nel *Codex iuris canonici* promulgato colla costituzione di Papa Benedetto XV nella Pentecoste del 1917 ed entrato in vigore a Pentecoste del 1918.

In questo procedimento di verifica di forma e non dell'instrinseca validità del matrimonio la cui cognizione spetta ai tribunali ecclesiastici (Concordato, art. 34, terzo capoverso, e art. 7 della legge), basta constatare che la celebrazione sia avvenuta secondo le forme canoniche e cioè a termini dei generali canoni 1094, 1100, 1101 con queste solennità:

1° dichiarazione di consenso alla presenza del parroco, dell'ordinario o di altro sacerdote delegato e di almeno due testimoni;

2° cerimonia secondo il rituale romano, e possibilmente, Messa *prosponso et sponsa* con annessa benedizione, secondo il *Missale*. Solo le prime solennità costituiscono la forma essenziale per la validità, le altre sono accidentali. Speciali forme di celebrazione sono quelle fatte *in mortis periculo,*

di cui ai canoni 1043, 1044, 1098, e quella del matrimonio occulto o di coscienza propriamente detto, di cui ai canoni 1104-1107 *Codex iuris canonici*.

Le prescrizioni relative alle pubblicazioni civili sono obbligatorie per i parroci, come si è constatato, ma non portano la sanzione di negare la trascrizione: perché anche mancando del tutto le pubblicazioni stesse, la legge (art. 12) ha disposto la trascrizione meno nei riferiti tre casi: obbligatorie sono pure le prescrizioni relative alla lettura degli articoli del codice civile ma non portano altre sanzioni all'infuori di quelle che si attengono alla dottrina degli atti irregolari che devono regolarizzarsi sin dove è possibile (art. 10): anche per la formazione degli originali documenti si è ricorso al concetto della irregolarità degli atti soltanto: restano le sanzioni disciplinari ai parroci contravventori o recidivi.

L'obbligo dei parroci di procedere alla notifica ha anche la sanzione civile dei danni, in quanto la tardiva notifica non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi (art. 14) ed ha la sanzione generica dell'inadempimento dei doveri d'ufficio e quella ecclesiastica di cui al canone 2333: tuttavia la Chiesa si è riservato in alcuni casi il diritto di non notificare il matrimonio nell'interesse delle parti.

Dall'insieme di queste disposizioni civili che riflettono casi di ordinari matrimoni religiosi si rivela indubbiamente il nuovo orientamento dello Stato verso l'istituto matrimoniale nel senso di far conseguire sin dove è possibile gli effetti civili al matrimonio religioso solennemente riconosciuto nel Concordato e sovvenire alle manchevolezze delle pubblicazioni civili o del rito civile aggiunto alla celebrazione del rito canonico o dei documenti attestanti la realtà del matrimonio religioso; è l'atteggiamento di buona fede dello Stato perché lo spirito del Concordato trionfi sin quando è possibile, rimediandosi a ciò che è formalità di preliminari, o cerimoniali o di documenti, sicché la lettera non distrugga la sostanza: lo Stato stesso pur essendosi riservato un minimo di garanzia per dare efficacia civile al matrimonio religioso, ha accondisceso che le garanzie stesse potessero accertarsi anche dopo la celebrazione e né espressamente, né con spirito antagonistico (tutto il concordato s'impronta a collaborazione tra le due supreme autorità) ha rifiutato il riconoscimento civile, meno che in tre casi: ha abbandonato nel potere ecclesiastico di conoscere le opposizioni civili al matrimonio meno che pei casi di bigamia o di interdizione (art. 7, ult. cpv.) e ai tribunali ecclesiastici di conoscere delle cause di nullità del matrimonio: sicché il matrimonio religioso, quando sia notificato all'autorità civile, deve avere i suoi effetti ove non sianvi circostanze sostanzialmente ostative alla concessione di tali effetti; deve insomma, sin quando è possibile, essere trascritto.

Premesso ciò, rileva il Collegio che nel caso è stato trasmesso all'ufficiale di stato civile un documento accertante l'avvenuta celebrazione del matrimonio religioso da parte del sacerdote in casa dei contraenti e con dispensa da ogni impedimento e di forme in base al canone sul matrimonio *in periculo mortis*.

Il matrimonio *in periculo mortis* è religioso e risponde, o può rispondere, non solo a esigenze di sistemazioni interne di coscienza, ma anche a esigenze giuridiche quali lo stato civile del coniuge o la legittimazione della prole,

come analogamente provvedeva l'istituto del matrimonio civile *in extremis* di cui all'art. 78 Regio decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile e creato sul modello canonico. Esso matrimonio deve essere notificato, secondo le istruzioni ecclesiastiche impartite ai parroci (n. 34 delle *Istruzioni* della Sacra Congregazione dei Sacramenti), all'ufficio di stato civile e dev'essere accompagnato *possibilmente* dalla lettura degli articoli 130, 131, 132.

La legge non limita gli effetti civili a una determinata forma di matrimonio religioso, ma li riconosce indistintamente all'istituto religioso: la trascrizione (art. 14 della legge) dell'atto di matrimonio, che per qualsiasi causa sia stata omessa, può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione e non sian venute meno successivamente.

Da tutto ciò si deduce che nel nostro sistema giuridico matrimoniale il matrimonio canonico fatto *in periculo mortis* debba avere effetti civili.

Resta a vedere se ricorrano in fatto gli estremi per la trascrizione.

a) Secondo i canoni 1043, 1044 e 1098 quella forma di matrimonio è ammessa *ad consulendum conscientiae,* e il sacerdote ha potestà ordinaria per la ineluttabilità delle cose di dispensare, *tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis* (eccetto quello dell'ordine sacro e dell'affinità in linea retta) *omnes in proprio territorio actu degentes, remoto scandalo*; basta la dichiarazione consensuale degli sposi e la presenza del sacerdote (*testis auctorisabilis*) e di due testimoni (forma sostanziale).

Ma se questa forma sostanziale non si può osservare, cessa l'obbligazione di osservarla prevalendo, secondo i canonisti, il diritto naturale alla forma che si oppone al diritto naturale medesimo; la forma sostanziale essendo divisibile e comprendendo la presenza del sacerdote e la presenza dei testi, se non può osservarsi *sine gravi incommodo* sia circa la presenza del sacerdote, sia dei testi, l'obbligazione cessa del tutto; se non si può osservare circa la presenza del sacerdote ma si può osservare circa la presenza dei testi, l'obbligo cessa per quanto attiene alla presenza del parroco, e urge invece in ordine alla presenza dei testi; sicché il matrimonio sia irrito se non si contrae avanti due testi, se si possono avere, altrimenti il matrimonio vale anche in presenza di un teste ovvero anche senza testi.

Difficilmente si verifica il caso in cui possono aversi due testi, ma può avvenire *in proximo mortis periculo et adsit sacerdos.* Anche senza testi adunque e con la sola presenza del prete, il matrimonio si presume valido, né spetta al potere civile giudicare se possa dichiararsi nullo il matrimonio canonico, tanto più che secondo il canone 1014 il matrimonio gode del *favor iuris quare in dubio standum est pro valore donec contrarium probetur.*

Sicché la celebrazione fu secondo la norma del diritto canonico.

b) In ordine alle pubblicazioni civili ovviamente omesse si può far luogo agli accertamenti posteriori sulla sussistenza o meno di alcuna delle tre circostanze che vietano la trascrizione, disponendo l'articolo 13 della legge che l'ufficiale di stato civile affigga avviso del matrimonio da trascri-

vere per alcun tempo sicché si provochi l'opposizione degli aventi diritto per una delle tre cause suddette.

c) La menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131, 132, codice civile manca; non si può logicamente pensare che il sacerdote lesse realmente detti articoli agli sposi e trascurò di riferirlo nel documento, e invece è a ritenersi che esso non procedette a questo rito civile date le circostanze; il rito civile non può regolarizzarsi più e neppure il documento, sicché imponesi decidere se questa omissione impedisca la trascrizione, come sostiensi dagli eredi e congiuti di C.

Il Collegio, in coerenza di quanto ha potuto trarre dalla disamina della legislazione concordataria, opina che l'omissione non vieti la trascrizione per queste ragioni:

1° per la virtù del nuovo principio assunto nella nostra legislazione e che cioè si riconoscono gli effetti civili al matrimonio religioso;

2° per la deferenza che in questa materia lo Stato ha usato alla Chiesa cattolica, essendo cattolico il popolo italiano, disponendo che dopo la celebrazione del matrimonio religioso, cioè del vincolo o titolo fondamentale degli effetti civili, seguisse il rito civile;

3° per la mancanza di sanzione di divieto di trascrizione per tale omissione;

4° per il trattamento giuridico degli atti irregolari al quale sono stati *expressis verbis* sussunte simili omissioni (art. 10).

Inconfondibili coi negozi invalidi o con quelli semplicemente inefficaci di qualsiasi specie sono i negozi irregolari; questi pur non essendo conformi a una disposizione di legge non portano l'inefficacia ma una pena al contravventore e restano validi, come in tema di matrimonio civile la celebrazione eseguita nonostante impedimenti proibitivi (art. 123, 124 e seg., Cod. Civ.): nel caso il legislatore non ha comminato neppure una pena al sacerdote, contentandosi delle sanzioni inerenti all'ufficio e della disciplina ecclesiastica.

Irregolarità nella celebrazione del matrimonio e irregolarità nei documenti originali probanti non tolgono l'efficacia dell'atto religioso e quindi non impediscono la trascrizione di esso;

5° per il principio della salvazione degli effetti giuridici anche nei casi dubbi.

d) Gli eredi e congiunti di C. hanno sostenuto che altro ostacolo alla trascrizione dell'atto sia costituito dalla mancanza della firma dei testi al documento trasmesso.

È vero che per regola canonica la celebrazione deve farsi *coram saltem duobus testibus*, ma è pur vero che nel caso del matrimonio *in periculo mortis*, come si è rilevato sopra, può non essere essenziale la presenza dei testi. Quanto al documento canonico è prescritta la registrazione del matrimonio nel libro parrocchiale con l'indicazione delle generalità degli sposi e dei testi (can. 1103), ed è prescritta pure l'annotazione dei matrimoni *in periculo mortis*, ma non è prescritta la sottoscrizione dei testi nei registri parrocchiali. (Pei matrimoni segreti o di coscienza propriamente detti c'è un peculiare libro da conservarsi nell'archivio segreto di curia, can. 1107): questo

è il diritto canonico vigente al tempo del Concordato e ricevuto nella nostra legislazione come diritto in materia.

La legge 27 maggio 1929 non impose, né poteva imporre, alla Chiesa, in mancanza di espressa clausola concordataria, che i testi assistessero al matrimonio e che firmassero il documento provante, né contiene alcuna prescrizione sui testi diversamente da quanto è prescritto per la celebrazione del puro matrimonio civile di cui nell'articolo 94 Codice civile e nelle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile per i matrimoni civili: di talché il richiamo alle disposizioni del n. 29 delle istruzioni della Sacra Congregazione dei Sacramenti del 1° luglio 1929 non è invocare una legge vincolativa pei giudici e cittadini; quelle istruzioni successive al Concordato non sono leggi dello Stato. Comunque, in nessuna disposizione è detto che la mancanza di firma dei testi (che potevano anche mancare canonicamente alla celebrazione *in articulo mortis*) porti divieto della trascrizione e però degli effetti civili.

A conferma del sin qui detto stanno anche le interpretazioni date dal ministro della giustizia: nella circolare 18 luglio 1929, n. 2232. Ivi si disse che la trascrizione non è semplice registrazione probatoria, ma costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili e che essa non può avvenire nei casi dell'articolo 12; nella circolare 19 febbraio 1930, si disse che per l'articolo 13 anche mancando le pubblicazioni e la dispensa, non può negarsi la trascrizione, fuorché nei casi dell'articolo 12, e che la trascrizione eccezionale di cui all'articolo 13 fu ammessa in considerazione della opportunità, posta in rilievo dalla relazione ministeriale, «di togliere in materia così delicata ogni incertezza sulla costituzione delle famiglie»; nella circolare 30 luglio 1930, n. 891 leggesi: «Certo intanto è, come si è già ricordato, che la trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile è impedita soltanto da quelle cause che sono enumerate nell'articolo 12 della legge».

Omissis (1).

Per questi motivi, ecc.

(1) La dottrina non può non tener conto del notevole e autorevole contributo che porta questa sentenza alla chiarificazione di concetti fondamentali non sempre espressi nella recente giurisprudenza civile con pari chiarezza e serenità. Il fatto lo abbiamo tolto dal «Bollettino Diocesano di Padova», 1934, p. 62 ss.; il resto dalla «Giurisprudenza Italiana», 1933, Parte I, Sez. II, colonna 444 ss., dispensa 13 e 14.

NOTIZIARIO

Terza Settimana di Preghiere e di Studi per l'Oriente Cristiano

(Venezia 2–9 settembre 1934).

Patroni della Settimana: *La SS. Vergine Nicopeia - S. Marco Evangelista - S. Atanasio Vescovo e Dottore.*

Tema generale: *Il voto supremo del Divin Redentore: l'Unità Cattolica!*

La gloriosa città di S. Marco, ove riposano le reliquie del grande Vescovo e Dottore della Chiesa S. Atanasio, auspici il Patriarca di Venezia E.mo Card. La Fontaine e l'E.mo Card. Lavitrano Arcivescovo di Palermo, Presidente dell'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano, si appresta a celebrare solennemente, nel prossimo settembre, dal 2 al 9, la Terza Settimana di preghiere e di studi.

Con la celebrazione di queste « Settimane » l'Associazione si propone di sviluppare tra i cattolici d'Italia l'apostolato in favore dei dissidenti Orientali, che vivono lontani dal Padre comune della Cristianità, il Papa.

Il ritorno delle Chiese cristiane dell'Oriente separato alla comunione con la Sede Apostolica Romana costituisce un grave problema missionario sul quale S. S. Pio XI richiama continuamente la mente ed il cuore dei cattolici, perché cooperino con la carità, con la preghiera, con lo studio per ricondurre all'Ovile di Cristo tanti milioni di cristiani fratelli nostri, che hanno in comune con noi quasi intera la Divina Redenzione, e cioè il riconoscimento e il culto della Divinità di N. S. Gesù Cristo, l'amore verso la purissima Madre di Dio, e l'uso medesimo dei Sacramenti.

L'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano, seguendo le vie luminosamente tracciate dal S. Padre Pio XI nella Enciclica « Rerum Orientalium », torna a convocare in Congresso — tra gli splendori e le glorie cristiane di Venezia — quanti, sacerdoti e laici colti, desiderano conoscere i gravi problemi dello scisma d'Oriente e i mezzi per affrettarne la fine.

Il programma della Settimana è il seguente:

DAL 2 AL 5 SETTEMBRE:

Giornate di preparazione liturgica, con discorso inaugurale di S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Jeremich, Vescovo Ausiliario e Vicario Generale di S. Em. il Card. Patriarca di Venezia.

5 SETTEMBRE: MERCOLEDÌ

Ore 16: Inaugurazione della Settimana con discorso di S. Em. il Signor Cardinale Pietro La Fontaine, Patriarca di Venezia.

Seduta di studi.

Ore 19: Funzione Eucaristica nella Basilica di S. Marco, con sermone di un Ecc.mo Vescovo e preghiera per l'Oriente Cristiano.

Ore 21: Concerto di canti bizantini dei secoli VIII-XV, estratti dai manoscritti melurgici della Badia Greca di Grottaferrata ed eseguiti dalla « Schola » della stessa Badia, sotto la direzione del Rev. Jeromonaco P. Lorenzo Tardo.

6 SETTEMBRE: GIOVEDÌ

Ore 8,30: S. Liturgia in onore di S. Atanasio.

Ore 11: *Pontificale greco.*

Ore 16: Seduta di studi.

Ore 19: Funzione Eucaristica nella Basilica di S. Marco con sermone di un Ecc.mo Vescovo e preghiera per l'Oriente Cristiano.

7 SETTEMBRE: VENERDÌ

Ore 11: *Pontificale russo.*

Ore 16: Seduta di studi.

Ore 19: Funzione Eucaristica nella Basilica di S. Marco con sermone di un Ecc.mo Vescovo e preghiera per l'Oriente Cristiano.

8 SETTEMBRE: SABATO

Ore 11: *Pontificale armeno.*

Ore 16: Seduta di studi.

Discorso di chiusura di S. E. il Cardinale Luigi Lavitrano, Arcivescovo di Palermo e Presidente dell'A. C. I. per l'Oriente Cristiano.

Ore 19: Funzione Eucaristica nella Basilica di S. Marco con sermone di un Ecc.mo Vescovo e preghiera per l'Oriente Cristiano.

Canto di inni in varie lingue in onore della SS. Vergine Nicopeia.

9 SETTEMBRE: DOMENICA

Ore 11: *Pontificale latino,* celebrato nella Basilica di S. Marco da S. E. il Card. Patriarca La Fontaine, con assistenza di rito orientale.

Ore 18: Solenne Processione Eucaristica con intervento degli E.mi Cardinali e degli Ecc.mi Prelati dei vari riti.

Discorsi - Conferenze Comunicazioni.

S. Em. Sig. Card. PIETRO LA FONTAINE, Patriarca di Venezia: *Discorso inaugurale.*

S. Em. Sig. Card. LUIGI LAVITRANO, Arcivescovo di Palermo e Presidente dell'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano: *Discorso di chiusura.*

S. E. Mons. GIOVANNI JEREMICH, Vescovo Ausiliare di Venezia: *Discorso di introduzione alle giornate di preparazione liturgica.*

S. E. Mons. GIOVANNINO AUCHER, Abate Generale dei Mechitaristi: *I Mechitaristi e l'Unione.*

Rev. D. NILO BORGIA, Jeromonaco della Badia di Grottaferrata: *L'Unità della Chiesa nella liturgia.*

Rev. P. PLACIDO DE MEESTER, della Congregazione Benedettina Belga: *L'unità della Chiesa attraverso i Santi Padri Orientali.*

Rev. P. MAURIZIO CORDILLO, S. J., Vice Preside del Pontificio Istituto Orientale di Roma: *L'Eucaristia sorgente dell'Unità cristiana.*

Rev. P. EMILIO HERMAN, S. J., Preside del Pontificio Istituto Orientale di Roma: *Il papato centro dell'Unità della Chiesa.*

Ch.mo Prof. PIETRO MIGNOSI, della Regia Università di Palermo: *Lo spirito religioso russo e l'credità di Soloviev.*

Rev. Can. Prof. STEFANO MORELLO, del Seminario Arcivescovile di Monreale e Delegato Diocesano per l'Oriente Cristiano: *La Madre di Dio Mediatrice universale per la grazia dell'Unità cristiana.*

Rev. P. ANDREA ODDONE, S. J., della Università Cattolica del S. Cuore di Milano: *L'Unità della Chiesa cattolica realizzazione del voto del Divin Redentore.*

Rev. Mons. Dott. DOMENICO PANCIERA, Prevosto di Serravalle e Delegato Regionale per l'Oriente Cristiano nelle Venezie: *Pio X e l'Oriente Cristiano.*

Rev. Mons. FRANCESCO PETICH, Canonico della Basilica Patriarcale di Venezia: *Venezia e l'Oriente Cristiano.*

Rev. Dott. PAPAS GAETANO PETROTTA, della R. Università di Palermo, Segretario dell'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano: *Sguardo all'Oriente Cristiano.*

Rev. Sac. VINCENZO SAVASTA, della R. Basilica della Magione e Delegato Diocesano per l'Oriente Cristiano di Palermo: *Un precursore ed apostolo dell'Unità: il P. Giorgio Guzzetta.*

Rev. Mons. Conte ALESSANDRO SIPIAGHIN, già Deputato al Parlamento russo, Membro della Commissione Pontificia per la Codificazione Orientale: *La pietà ita-*

liana e il ritorno dei Russi nel grembo della Chiesa cattolica.

Rev.mo Mons. Dott. Cesare Spallanzani, Arciprete di Bibbieno e Direttore del Segretariato pro Oriente Cristiano di Reggio Emilia: *L'Azione Cattolica Italiana e l'apostolato per l'Oriente Cristiano.*

Rev. P. Lorenzo Tardo, Jeromonaco della Badia greca di Grottaferrata: *La melurgia bizantina.*

Norme per i Congressisti.

I congressisti usufruiranno della riduzione del 70 % per il viaggio di andata e ritorno da tutte le stazioni d'Italia con la tessera della Biennale Veneziana.

Per alloggio e vitto rivolgersi al Reverendissimo Mons. *Giuseppe Puggiotto*, Segretario del Comitato per la Settimana Orientale (S. Martino 21-24-A, Venezia).

Per notizie, adesioni, indirizzare allo stesso Mons. Puggiotto in Venezia, ovvero all'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano (Seminario Italo Albanese, Palermo [28]).

Preghiera per l'Unione dei Cristiani d'Oriente alla Chiesa Romana.

O Signore, che avete unito le diverse nazioni nella confessione del Vostro Nome, Vi preghiamo per i popoli cristiani dell'Oriente. Memori del posto eminente che hanno tenuto nella Vostra Chiesa, Vi supplichiamo d'ispirar loro il desiderio di riprenderlo, per formare con noi un solo ovile sotto la guida del medesimo Pastore. Fate che essi insieme con noi si compenetrino degl'insegnamenti dei loro Santi Dottori, che sono anche nostri Padri nella Fede. Preservateci da ogni fallo che potrebbe allontanarli da noi. Che lo spirito di concordia e di carità, che è indizio della Vostra presenza tra i fedeli, affretti il giorno in cui le nostre si uniscano alle loro preghiere, affinché ogni popolo ed ogni lingua riconosca e glorifichi il nostro Signore Gesù Cristo, Vostro figlio. Così sia.

(300 giorni d'indulgenza - S. S. Benedetto XV, 16 aprile 1916) (1).

RECENSIONI

Pont. Institut. Utriusque Juris, Consultationes Juris Canonici. Vol. I, Romae, Apud custodiam librariam Pont. I. U. J., Piazza S. Apollinare 49, 1934. — L. 25.

Sono le consultazioni pubblicate nel primo quinquennio sulla bella rivista « Apollinaris », tanto meritamente apprezzata; in tutto 111 consultazioni che esplorano tutti e cinque i libri del C. J. C., e precisamente 14 per il I, 19 per il II, 28 per il III, 23 per il IV, 27 per il V. In esse i varii professori dell'illustre Istituto, quasi nuovi *prudentes*, *jus respondent* alle consultazioni giunte da ogni angolo della terra, sui problemi più ardui della nuova legislazione canonica. L'indice sistematico, l'indice dei canoni e più ancora il nutrito e chiaro indice alfabe-

(1) Seguiamo col più vivo interesse questo provvidenziale movimento per il ritorno dei fratelli dissidenti. È questione innanzi tutto di comprensione; occorre che noi li conosciamo, ma occorre assai più che essi ci conoscano, che sentano quanto noi li amiamo; occorre illuminarli nella luce della dottrina e della storia, perché cadan dai loro occhi le bende di vieti preconcetti sul conto della Chiesa cattolica, la

tico, arricchiscono il pregevole volume che non può mancare sul tavolo di ogni canonista, teorico o pratico, e di ogni sacerdote, secolare o regolare.

P. Albertus Blat, O. P., *Commentarium textus Codicis Juris Canonici;* lib. III, *De Rebus*; partes II, *De locis et temporibus sacris*; III, IV, V et VI, *De bonis Ecclesiae temporalibus*; cum declarationibus authenticis usque ad diem 30 apr. 1934. Editio secunda, examinata denuo et aucta. Accedit elenchus omnium authenticarum interpretationum. Romae, Institutum Pontificium Internationale «Angelicum», 1934, pp. 726. — L. 35.

Questa seconda edizione, a undici anni di distanza dalla prima, dimostra che il metodo dell'A. ha pure incontrato il gradimento degli studiosi. È un metodo strettamente esegetico e rigorosamente scolastico. Il primo carattere si appalesa nello studio alle volte forse eccessivo, con cui il ch. A. si affanna a dar ragione di ogni singola parola del testo. Né di ciò vogliamo biasimarlo, dappoiché sappiamo quanto importi, nella prima fase di studii sur un codice nuovo, stabilire il significato letterale della nuova legge. Ma superata questa prima fase non sarebbe male se altri cominciasse a darci anche ampia e degna esposizione dogmatica del diritto, che di quest'ampia verdeggiante foresta non il ramo o la foglia assorbisse la nostra attenzione, ma l'insieme armonico e vigoroso; né la chioma soltanto o lo stormir delle fronde ci mostrasse, ma ci guidasse a cercar la linfa che sale dalla radice ad animare la vita esterna. L'altro carattere dell'opera ci si appalesa dalla rara maestria con cui l'egregio A. deriva quasi ad ogni pagina le sue conclusioni dal Maestro Angelico: per questo aspetto il commento del P. Blat crediamo sia veramente unico e certo colma una lacuna, dando allo studioso quello che spesso non sospetterebbe neppure. Di ciò deve essergli grato ogni studioso, il quale saprà altrove con sapiente industria cercare quello che qui non è; specialmente per l'immenso campo delle obbligazioni e dei contratti che qui è appena abbozzato.

Un copioso indice sistematico facilita la ricerca dei varii punti del volume; ma non sarà forse inopportuno, se nella terza edizione, che auguriamo assai prossima, si aggiungerà anche un indice alfabetico.

Mons. E. A. Fabozzi, *Christus Rex.* Conferenze: I. *La regalità nei misteri cristiani*; II. *Il dominatore della storia.* Firenze, Lib. ed. Fiorentina. — L. 9 il volume.

Ha fatto bene la libreria editrice a dare a questi due volumi bella, decorosa, elegante veste; queste conferenze lo meritano. Perché escono dal solito *cliché* convenzionale e si avvicinano al concetto che diremmo classico se non temessimo quel non so che di preconcetto formalismo che purtroppo si dà a questa parola, ma che non è in queste conferenze. Non sappiamo perché; ma leggendole ci siamo sentiti avvinti l'anima da un interesse sempre crescente, ed abbiamo con insistenza pensato al pulpito di *Nôtre Dame* di Parigi, e ci siamo domandati perché non c'è in Italia un pulpito siffatto, e perché i nostri sacri oratori non ci dànno ancora nulla di veramente organico e di veramente sodo. Mons. Fabozzi è sulla buona strada, dimostra in questi

Chiesa di Gesù Cristo; occorre che essi assistano alla mirabile liturgia di questa Chiesa, così varia, così armonica, così una: ma occorre anche accostarli alla nostra morale: questo aspetto, se non erriamo, è stato finora poco esplorato, poco discusso. Se c'è unità e armonia nella morale, c'è nella vita e s'imporrà in tutto il resto. L'unità degli Orientali nella unità della morale cristiana; ecco un tema che desterà vivo interesse e forse avrà i suoi frutti.

due volumi di aver quanto occorre per darci quello che vivamente desideriamo: di aver soda ed ampia dottrina, aderenza costante al dogma e alla realtà della vita, mente illuminata e cuore vibrante di commozioni, sodezza di pensiero e facile decorosa forbita vivezza di eloquio. Continui per la *sua* strada; il Signore gli conceda di darci al più presto il compimento dell'opera così felicemente intrapresa.

Mons. A. Albergotti, *Dal Cenacolo al Calvario.* Meditazioni sulla Passione di N. S. Gesù Cristo, prefazione di P. Matteo Crawley SS. CC., Milano, « Vita e Pensiero », 1934. — L. 8.

Non crediamo di giungere in ritardo annunziando queste meditazioni sulla Passione dappoiché la soavità inspirata di queste pagine luminose è adatta per ogni tempo dell'anno. Qui si direbbe che il tono esteriore delle cose nulla influisce per il raccoglimento interiore dello spirito; basta che l'anima del lettore s'inoltri con sincero desiderio di bene nella pia considerazione per sentirsene subito compresa ed a tal segno da non potersene distaccare. A traverso questo ciclo di meditazioni ordinato in 24 ore, rivivendo senza sforzo le singole tappe della Passione, l'anima sale, sale in un desiderio sempre più fervido di bontà, di amore, di sacrificio, di oblazione. È forse il segreto dei santi dire con tanta semplicità e mostrare con tanta naturalezza misteri così sublimi; avvicinarsi anche ai più piccoli per attirarli potentemente alle vette della cristiana perfezione.

J. Brugette, *Le prêtre français et la Société contemporaine. La Restauration catholique* (1815-1871). Paris, Lethielleux, vendita esclusiva presso Marietti, Torino-Roma. — L. 25.

Del precedente, questo libro potrebbe essere un utile complemento; ivi l'ideale, qui il reale; ivi il programma, qui la realizzazione del programma, in una parte della Vigna di Gesù Cristo, in un determinato momento storico. Non ci sono estranee tante di queste figure che qui ci passan sott'occhio, le riconosciamo, noi, in una luce forse più vera, certo più chiara e più piena, e tutte hanno da dirci qualche cosa di nuovo, per i tempi nuovi, quelli che viviamo e quelli che, forse inconsapevolmente, stiamo preparando; documentazione quindi e programma, storia ed apologetica la più convincente; e tutte, o quasi, queste figure ci parlano, a noi italiani, di altre figure di sacerdoti italiani, luminari, pionieri, eroi della fede ed eroi delle virtù civili, su qualcuno dei quali la Chiesa si è già pronunciata solennemente; su altri forse si pronuncierà prima o poi. Ma intanto noi preghiamo chi sa e può, a darci il prete italiano e la società contemporanea dal 1800 almeno fino al 1919.

H. Marucchi, *Le Forum Romain et le Palatin d'après les dernières découvertes,* avec deux plans et plusieurs illustrations dans le texte. Troisième édition revue, avec un appendice sur la *Voie de l'Empire* par le Dr. O. Montenovesi. Pag. xx-384. L. 20. Roma, Desclée e C.

È stata pubblicata in questi giorni la terza edizione di questo importante volume riveduto nel primitivo testo e aggiornato.

Non è una guida come tante altre che servono ad accompagnare i visitatori di Roma, ma gli si è dato un tipo speciale che unisce la parte pratica di una guida allo studio metodico dei monumenti; in modo che può servire come lettura preparatoria da farsi a tavolino, come indicazione pratica sul posto e come riepilogo delle cose vedute per una lettura posteriore ed anche come libro di consultazione.

A tale scopo, tanto per il Foro come per il Palatino si è premesso un sunto della storia dalle origini al rinascimento

e si è aggiunta la storia degli scavi e delle pubblicazioni relative; a questa parte si è fatto seguire un riassunto della topografia generale per orientare subito il visitatore.

Il volume segue l'ordine riconosciuto più comodo per i visitatori e li accompagna da un monumento all'altro, esponendo gli argomenti per la identificazione di ognuno e discutendo sulla probabilità per le denominazioni proposte nel caso di monumenti dubbî. Questa illustrazione archeologica è largamente documentata con note copiose ove sono riferite le citazioni esatte dei passi degli antichi scrittori e quelle delle pubblicazioni più importanti tanto nostre come straniere.

L'importanza del Foro e del Palatino continua dopo il trionfo del cristianesimo fino all'alto medio èvo; e per ciò qui vengono illustrate le antiche chiese e le più importanti memorie cristiane, le quali hanno esercitato la loro azione benefica evitando la rovina totale di quei monumenti e li hanno trasformati, secondo lo spirito della civiltà cristiana, in centri di preghiera e di carità.

Il libro del Marucchi stampato con grande cura è anche reso più interessante e più utile da scelte riproduzioni di monumenti ed è fornito di due piante d'insieme, l'una per il Foro e l'altra per il Palatino e di una speciale per il gruppo dei Fori Imperiali.

Al volume si è fatta precedere una dotta prefazione del dott. O. Montenovesi sui Fori Imperiali e sulla Via dell'Impero.

P. Francis Finn, S. J., *Harry Dee* (Seguito di *Tom Playfair e Percy Wynn*). Racconto americano per ragazzi. Quarta edizione illustrata. Un vol. in-8°, di pag. 340 (Roma, Desclée e C., editori. - L. 8.

Opportuna la ristampa di questo racconto che fa parte di una collezione pubblicata dalla ben nota Casa editrice Desclée e C. di Roma, rivolta a far conoscere le cose belle e buone della fanciullezza e dell'adolescenza, delle quali il campo è la casa e il collegio, l'ambiente è la famiglia, ma non i fanciulli solamente. Nello sfondo appariscono figure di padri burberi e amorosi, di madri piene di tenerezze e d'intelligenza, di maestri oculati e pazienti, di schiere di collegiali intenti a quelle occupazioni che segnano i primi passi di una vita, piena di speranze per la famiglia e per la patria.

Orazio Marucchi, *Manuale di Archeologia cristiana*. Quarta edizione migliorata secondo i più recenti studi, riveduta da Mons. Dr. Giulio Belvederi, segretario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Un volume in-8° di pagg. 420, L. 22,50. Roma, Desclée e C., 1933.

Il *Manuale* ormai classico ha raggiunto la quarta edizione ed è stato adottato in tutte le scuole ed in tutti i Seminari.

La disposizione generale è rimasta la medesima. Dopo una esposizione delle fonti dell'Archeologia cristiana segue un compendio della Storia delle persecuzioni indi una lunga trattazione sui cimiteri cristiani distribuiti secondo le vie suburbane, con un utilissimo quadro sinottico dei documenti topografici che illustrano le catacombe, che risparmia di riocrrere ai grandi volumi della *Roma sotterranea* del De Rossi.

Le tre parti che seguono sono dedicate all'epigrafia cristiana; all'arte cristiana e finalmente alle basiliche cristiane che sono studiate nella loro struttura, decorazione, uso liturgico.

A questa quarta edizione migliorata nella stampa e riveduta dal Rev. Monsignor Belvederi non potrà, anche per il modico prezzo, mancare il favore degli studiosi.

LIBRI RICEVUTI

Sac. Jo. Zeij, S. J., *Clericus solide instructus*. Leiden, 1910.

D. F. M. Mazza, *Lo Spirito Santo Vita dell'anima*. Badia di Cava, 1932. L. 5 —

P. Urbain M. Yonckawa, O. F. M., *Croquis du Japon*, 1934, presso Marietti, Torino.

D. A. F. Pecci, O. S. B., *Per la divina salmodia*. Putignano, 1933. L. 2 —

Mons. F. Taddei, vescovo di Jacarezinho, *O inefavel beneficio de la Redençao*.

Sac. C. Cangiano, *Benedetto XIII*. Roma, 1933. L. 5,50

Id., *La Metropoli Beneventana*. Benevento, 1933.

P. G. Semeria, *La morale e le morali*. Firenze, 1934. L. 9 —

Avv. G. Della Cioppa, *Come si fanno i Santi*. Roma. L. 5 —

Teol. S. Ballario, *L'apostolo della carità cristiana, San G. B. Gottolengo*. Torino, 1934. Marietti, due libri di questo stesso titolo. L. 7,50

Sac. dott. G. P. Tumino, *Alla fonte dell'amore*. Torino, Marietti, 1934. L. 4 —

Mons. F. Lelong, vescovo di Nevers, *La santa religiosa*. Torino, Marietti, 1934. L. 8 —

R. P. R. Gerest, O. P., *La vie eucharistique*. Paris. L. 12,75

D. A. F. Pecci, O. S. B., *Per la divina salmodia*. L. 2 —

Francis Mugnier, docteurs en Théologie, *La Liberté de la vocation*.

Emilio Bbunetteau, *Le tentazioni del giovane*. Torino, 1934. Marietti. L. 5 —

P. A. Huonder, S. J., *Ai piedi del Maestro*. L. 8 —

Chanoine A. Milet, *La dévotion au Saint-Esprit*. Paris. L. 7 —

P. A. Del Bon, M. I., *Trattenimenti spirituali*. Torino. L. 7,50

Dr. A. Baumstark: 1° *Le liturgie orientali*. Grottaferrata, 1913; 2° *La riforma del salterio romano*. Grottaferrata, 1912.

P. V. Gervosi, vol. 2, *San Giovanni Giuseppe della Croce*. L. 1 —

G. Ricciotti, *Storia d'Israele*. Società Editrice Internazionale. L. 30 —

R. P. Fr. Alberto Blat, O. P., *Codicis iuris canonici*, lib. III, *De rebus*, pagine 11-vi. Roma, 1934. L. 35 —

Id., *Solutiones dubiorum*. Roma, 1934. L. 2 —

T. Guarneri, *La Via Crucis*. Acquapendente, 1934.

Mons. G. Romeo, *Vita cristiana*. Pagani.

Dr. Stanislao Frankl, *Doctrina Hosii de notis Ecclesiae*, Roma, 1934.

A. Desquejrat, *L'institution, le droit objectif et la technique positive*. Paris, L. 40 —

Mons. E. E. Filippi, *Lettera pastorale*. Palermo, 1934.

P. Thoma Villanova Gerster e Zeil, *De integritate confessionis*. Marietti, 1934. Due copie. L. 5 —

R. Giustianiani, *Bibliografia degli Accordi Lateranensi*. Roma, 1934. L. 6 —

Louis Soubigou, docteur en Théologie, *L'enseignement de Saint Paul*. Paris.

Mons. C. Grassi, *Le mani del mio Signore*. Casa Editrice Marietti. L. 6 —

Sac. Pietro Boggio, *Un quinquennio di istruzioni parrocchiali*. Torino-Roma, Marietti, 1934. L. 12 —

Petro Vogt, S. J., *Mariae*. Taurini. 1934. L. 7,50

A. Miramar, *Akkinaï*. Marietti.

Nikolaus Hilling, *Archiv für Katholisches* « Kirchenrecht », Jahrgang, 1933.

F. B. Nájera, *Derecho Docente de la Iglesia, la Familia y el Estado*. Linares, 1934.

Ordo divini officii recitandi. Roma, 1934.

Teol. M. G. Fasano, *I protomartiri salesiani, Mons. Luigi Versiglio, Don Callisto Caravano*, Lice, Torino, 1934. L. 2,50.

D. Em. Rota, *Il cav. don Pietro Luigi Todeschini*, cappellano dei « Lupi di Toscana ». Lice, Torino. L. 5 —

Dott. Pasq. Marconi, *Indicazioni del taglio cesareo*. Estratto dal « Bollettino della Soc. Med. Chirurgica Reggiana ». Notari & Figli, Reggio Emilia.

A. Prata Salvatore, C. M., *Abuna Yakob*. Roma, 1934. L. 12 —

Hilaire Belloc, *Gli Ebrei*. Milano, 1934.

V. Ceresi, *Padre Genocchi*. Tipografia Poliglotta Vaticana, 1934.

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16